

CONTRATTO DI SERVIZI

Tra

- **Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale**, con sede legale in **Lecce, via Miglietta, n. 5 (73100 - Lecce)**, P.IVA. **04305080758**, nella persona del dott. Francesco Saverio Massaro (nato a Manduria in data 13/03/1964), che agisce nel presente atto nella sua funzione di Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* (di seguito indicata anche come "**Sanitaservice**")

e

- **LiquidLaw S.r.l.** con sede in [REDACTED], C.f. e P.IVA **04966760755** nella persona del dott. Alessandro Faggiano [REDACTED], che agisce nel presente atto nella sua funzione di Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* (di seguito indicata anche come "**Società**")

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Sanitaservice conferisce alla Società - la quale accetta - l'incarico professionale per attività di Responsabile esterno della Protezione dei dati (RDP/DPO - *Data Protection Officer*), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (come emendato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.) nonché del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).

La Società, in ottemperanza all'art. 39, comma primo, Regolamento UE n. 2016/679, dovrà provvedere per tutta la durata dell'incarico all'assolvimento dei seguenti adempimenti ordinari:

1. informare e fornire consulenza al titolare o responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ex art. 35 regolamento UE n. 2016/679;
4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
5. fungere da punto di contatto per il garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva ex art. 36 Regolamento UE n. 2016/679, e effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

La Società, inoltre, dovrà anche provvedere all'assolvimento dei seguenti ulteriori adempimenti:

1. gestire il Registro dei trattamenti, collaborando alla predisposizione dello stesso con i servizi aziendali di ciò incaricati;

2. fornire consulenza nella stesura/aggiornamento/implementazione della documentazione relativa al sistema aziendale *privacy*:

a. linee guida, misure minime di sicurezza, documenti e/o convenzioni con terze parti per la regolamentazione all'utilizzo dei dati, individuare eventuali situazioni di contitolarità, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi di tipo trasversale;

b. aggiornamento o revisione delle clausole contrattuali *standard* da inserire nei testi dei contratti, degli atti e dei disciplinari di gara;

c. nuove pratiche operative (monitorare pratiche organizzative per identificare nuovi processi o modificare quelli esistenti al fine di garantire l'attuazione della *Privacy by design*);

3. individuare le azioni correttive tecniche e organizzative atte a ridurre i *gap* e le relative priorità, con particolare riferimento alla sicurezza informatica e alle misure organizzative e tecniche adeguate da implementare;

4. effettuare attività di supporto nell'individuazione degli Amministratori di Sistema interni e esterni, ai sensi dei Provvedimenti del *Garante Privacy* (misure e accorgimenti, prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema);

5. effettuare l'analisi del sito *web* e la predisposizione di una *Privacy Policy* del sito *web* aziendale conforme alla normativa e revisione della *Cookie Policy*;
6. supportare Sanitaservice nella gestione documentale per tutta la documentazione prodotta sulla protezione dei dati, ai fini di esibizione a terzi, in linea con il principio di *accountability*;
7. fungere da punto di contatto per gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e/o sensibili e all'esercizio dei diritti, comunicando con gli stessi in modo efficiente;
8. garantire la propria partecipazione nei casi in cui il Titolare lo coinvolga in questioni attinenti la protezione dei dati, sin dalla fase di progettazione di dette attività;
9. riferire direttamente al Responsabile Sanitaservice Servizio Affari Generali riguardo alle indicazioni/raccomandazioni fornite nel quadro delle sue funzioni e fornire allo stesso il *report* relativo al livello di conformità al G.D.P.R.;
10. redigere una relazione semestrale delle attività svolte da sottoporre al Responsabile Sanitaservice Servizio Affari Generali;
11. programmare e effettuare l'attività di formazione e aggiornamento annuale degli operatori, in accordo con il Responsabile Sanitaservice del predetto settore, sulle problematiche e la legislazione concernente la materia del trattamento dei dati;

12. svolgere le funzioni comunque assegnate dalla normativa nel tempo vigente.

La Società, inoltre, s'impegna nella realizzazione di quanto indicato nel Progetto tecnico, allegato all'istanza di partecipazione alla procedura selettiva, acquisito agli atti aziendali e valutato positivamente dalla Commissione esaminatrice.

La Società individua al proprio interno l'avv. Graziano Garrisi quale Referente persona fisica per il ruolo RDP/DPO esterno di Sanitaservice.

Art. 2 - Effettuazione dei Servizi

La Società è obbligata ad effettuare le prestazioni dedotte nel presente contratto con la massima diligenza e professionalità e nel rispetto integrale della vigente normativa in materia.

La Società risponderà direttamente dei danni eventualmente cagionati alle persone e alle cose, qualunque ne siano la natura e la causa.

Art. 3 - Durata e corrispettivo

L'incarico avrà durata biennale, decorrente dalla sottoscrizione dello stesso, con possibilità di proroga annuale per una sola volta da parte di Sanitaservice e con atto espresso.

Il corrispettivo annuale omnicomprensivo previsto è individuato in Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), oltre oneri di legge ed IVA se dovuti. Nel precitato compenso sono comprese tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, spese varie (telefono, stampe, materiale d'ufficio, rilegature e similari) e qualsiasi spesa necessaria per espletare il servizio a regola d'arte.

La liquidazione del compenso avverrà, da parte di Sanitaservice, mensilmente dietro presentazione di regolare fattura, tenendo conto che Sanitaservice è una società soggiacente a regime di *split payment*.

Art. 4 - Pagamenti

Il pagamento avverrà entro giorni 30 dalla presentazione della fattura, previo accertamento, da parte del Responsabile Sanitaservice Servizio Affari generali, della regolare esecuzione degli adempimenti contrattuali nonché della sussistenza della regolarità contributiva della Società, prodromica per l'autorizzazione alla liquidazione delle somme da corrispondere.

Art. 5 - Clausola tracciabilità pagamenti

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della L. n.136 del 13/08/2010, (così come interpretati e modificati dal D.Lgs. n.187/2010, convertito in Legge n. 217/2010), la Società si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Sanitaservice potrà, in qualsivoglia momento, verificare il rispetto degli obblighi di legge. I pagamenti in favore della Società saranno effettuati solo sul conto corrente, postale o bancario, dedicato, comunicato dalla prima a Sanitaservice.

Art. 6 - Luoghi e modalità di svolgimento delle attività

Le attività della Società potranno essere svolte sia presso la sede di Sanitaservice sia da remoto.

La Società, per l'esecuzione del presente contratto e senza che ciò comporti ulteriori oneri economici in capo a Sanitaservice, potrà avvalersi anche di

collaborazioni tecnico-scientifiche ulteriori che riterrà opportune, anche con riferimento ad aziende sue fornitrici detentrici di specifico *know how* tecnico-scientifico.

La Società si obbliga:

- ad assicurare la necessaria collaborazione dei soggetti facenti parte dell'organizzazione in tutte le fasi di svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- ad assicurare la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico.

Art. 7 - Obblighi in capo a Sanitaservice

Sanitaservice ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente alla Società tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività o, comunque, si troverà ad interfacciarsi con Sanitaservice ed i propri dipendenti.

Art. 9 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei

lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile Sanitaservice del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il personale di entrambi le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti e da considerarsi quali sedi di espletamento delle attività per cui è affidamento, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Sanitaservice è esonerata dalla Società da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

Art. 10 - Controlli, contestazioni e penali

La Società è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, della perfetta riuscita del servizio e dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti.

Sanitaservice individuerà al proprio interno, dandone preventiva comunicazione a mezzo PEC alla Società, un Direttore dell'Esecuzione, che può anche coincidere con il R.U.P. già individuato nell'Avviso di selezione, ossia il dott. Fabio Manni, oltre a eventuali assistenti, cui è attribuita la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso oltreché con le modalità che riterrà opportune, controlli atti a verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Società rispetto

a quanto nel presente contratto previsto e disciplinato nonché alla normativa vigente.

I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di rilascio di documenti e/o informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. La Società deve fornire la massima collaborazione possibile, osservando la diligenza del buon padre di famiglia (*ex art. 1176 cod. civ.*), fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.

I controlli saranno effettuati sempre con l'osservanza della garanzia del contraddittorio e, quindi, con la simultanea presenza di personale autorizzato da Sanitaservice nonché della Società. Le segnalazioni di disservizio, trasmesse dagli uffici della Società al DEC, se direttamente comprovanti il disservizio sono da considerarsi come accertamento negativo e, quindi, come comprovanti l'inadempienza contrattuale.

Al termine del controllo dev'essere redatto apposito verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto che, in luogo e per conto della Società, ha assistito all'operazione di verifica/controllo. A seguito di ciò, la Società deve adottare i provvedimenti richiesti e entro i termini indicati nel precitato verbale, a seguito della rilevazione di eventuali non conformità del servizio.

La violazione degli obblighi contrattuali e degli interventi operativi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determinerà l'applicazione di penali, come dettagliate nella tabella che segue.

Non darà luogo a penalità il ritardo espressamente autorizzato da Sanitaservice o quello derivante da stato di necessità e/o forza maggiore, e comunque non imputabile direttamente alla Società.

L'eventuale reiterazione delle inadempienze dà la stura all'irrogazione di una penale di importo raddoppiato rispetto a quello di base, secondo le modalità operative contenute sempre nella tabella che segue.

Parimenti, il superamento di anche uno solo dei massimali indicati sempre nella tabelle che segue è da considerarsi inadempienza contrattuale, e pertanto comporterà la risoluzione del contratto, senza che per ciò occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice o qualsiasi altra formalità, all'infuori della semplice notifica del provvedimento di applicazione della penale e/o della comunicazione di risoluzione del contratto, notifica da recapitarsi a mezzo PEC alla Società entro massimo 5 (cinque) giorni dal provvedimento di adozione.

In caso di interruzione ingiustificata del servizio e ex art. 1456 cod. civ., Sanitaservice, oltre all'applicazione delle penali come nel prosieguo individuate, può risolvere il contratto.

Fatta eccezione per le inadempienza per cui la penalità è direttamente irrogabile senza necessità di diffida o messa in mora preventiva, salvo che la Società abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore, per ciò sole indipendenti dalla sua volontà e regime di controllo, Sanitaservice, nella persona del Direttore dell'Esecuzione, se nominato, in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali o di non puntuale loro adempimento, sempreché non configurino ipotesi di risoluzione espressa del contratto, contesta tali episodi alla Società, in forma scritta a mezzo PEC, e assegna un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Infruttuosamente decorso tale termine, l'eventuale penale sarà irrogata su provvedimento del RUP, sentito il Direttore dell'Esecuzione o suo delegato, nel quale verrà data contezza delle giustificazioni addotte/non addotte dalla Società

nonché delle motivate ragioni poste a fondamento della decisione di Sanitaservice di non considerarle attendibili e, quindi, disattenderle.

Nel caso di inesatta, ritardata o mancata esecuzione, le penali saranno applicate con comunicazione scritta del RUP, senza necessità di preventiva costituzione in mora o intimazione e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

L'ammontare della penalità come individuato dalla tabella che segue è addebitato, con provvedimento amministrativo del RUP, sul corrispettivo delle fatture da liquidare alla Società. Per la quota detratta dal corrispettivo mensile totale, la Società dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

Tipo di inadempienza	Penale	Numero di inadempienze soggette a raddoppio della penale	Numero massimo di inadempienze consentite
Ritardato avvio del servizio rispetto alla data convenuta	Euro 100,00 (cento/00)/die	/	/
Condizioni di sicurezza del lavoro non conformi agli obblighi di legge e/o alle procedure di Sanitaservice	Euro 200,00 (duecento/00) per ogni contestazione	Superiore a 3 eventi	5 eventi
Violazione degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati personali del personale nonché di ogni altra informazione acquisita per ragioni di servizio	Euro 100,00 (cento/00) per ogni contestazione	Superiore a 8 eventi	16 eventi
Inottemperanza, anche parziale, delle disposizioni impartite da Sanitaservice entro il termine assegnato	Euro 100,00 (cento/00)/die	Superiore a 8 eventi	16 eventi

Omissione o ritardo nell'intervento richiesto da Sanitaservice per oltre 72 (settantadue) ore dall'inoltro della richiesta e con esclusione dal calcolo delle domeniche e giorni festivi	Euro 100,00 (cento/00) per ogni contestazione	Superiore a 3 eventi	5 eventi
Inadempienze sulla regolare realizzazione delle attività dedotte nel progetto tecnico come formulato dalla Società	Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni contestazione	Superiore a 3 eventi	5 eventi
Mancato intervento o sospensione ingiustificata del servizio	Euro 100,00 (cento/00) per ogni ingiustificata inadempienza	Superiore a 3 eventi	5 eventi
Mancato rispetto dei tempi per la predisposizione ed esecuzione della formazione del personale	Euro 200,00 (duecento/00) per ogni contestazione	Superiore a 3 eventi	5 eventi

Art. 11 - Risoluzione del contratto

La Società potrà recedere dal contratto solo per giusta causa e, in ogni caso, a patto che ciò non rechi pregiudizio a Sanitaservice.

Nel caso in cui la Società non adempia in tutto o in parte agli obblighi illustrati nel presente contratto sarà facoltà di Sanitaservice risolvere il contratto, previa diffida a adempiere ex art. 1454 cod. civ., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni.

Sanitaservice si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

1. frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
2. sospensione o interruzione unilaterale e senza giustificato motivo del servizio;

3. mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro;
4. grave inadempimento contrattuale;
5. inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alle misure riportate nella tabella delle penalità ai sensi dell'art. 10;
6. subappalto non espressamente autorizzato;
7. cessione totale o parziale del contratto;
8. mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, e ss.mm.ii., recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* in particolare all'art. 3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, e con eventuale applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 6 della precitata Legge.

In tali casi, Sanitaservice dovrà comunicare, a mezzo PEC, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. Sanitaservice, inoltre, sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale del servizio effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, la Società dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro di altro soggetto come individuato da Sanitaservice.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo essa insorga, comporta il risarcimento dei danni derivanti.

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dalle parti dandone motivata comunicazione per iscritto, a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60 giorni. In tale caso Sanitaservice sarà tenuta a rimborsare esclusivamente alla società le spese sostenute sino a quel momento ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

Art. 12 - Foro competente

Per la risoluzione di ogni controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto sarà applicata la Legge italiana e, per la normativa *privacy*, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 (come emendato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.)

La competenza è attribuita in via esclusiva al Foro di Lecce, secondo le previsioni di legge.

Art. 13 - Tutela della riservatezza

Ciascuna parte, nel corso dell'esecuzione del contratto, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale.

Tutti i documenti, i dati tecnici, le informazioni e quant'altro consegnato alla Società nonché ai professionisti della Società ed elaborati dagli stessi, rivestono carattere di assoluta riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di Sanitaservice.

I professionisti della Società, nell'esercizio dei compiti ad essi affidati, sono autorizzati a trattare i dati personali, anche sensibili, strettamente inerenti ed indispensabili per il perseguimento delle attività oggetto dell'incarico.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna parte, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ("*Normativa in materia di protezione dei Dati Personali*"), dichiara di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

La Società si impegna ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "*GDPR*"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività espletate presso Sanitaservice sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

Art. 15 - Conflitto di interessi ed altre attività

La Società garantisce a Sanitaservice che, per quanto a sua conoscenza, non detiene contratto o altro servizio in conflitto con o incompatibile con il presente Contratto.

Durante il periodo di validità, la Società è libera di impegnarsi in altre simili attività, a condizione che non siano incompatibili con il presente incarico o in conflitto di interessi con Sanitaservice.

Art. 16 - Divieto di cessione del credito e del contratto

È esclusa la cessione del credito, derivante dal presente contratto, in assenza di specifica autorizzazione da parte di Sanitaservice. È vietata la cessione del contratto.

La Società è direttamente responsabile della perfetta esecuzione del contratto.

Art. 17 - Modifiche contrattuali ed imposta di registrazione

Qualsiasi modifica del presente contratto sarà valida ed efficace solo se risultante da atto scritto tra le Parti.

Nessuna modifica, postilla o integrazione al presente contratto avrà pertanto efficacia tra le Parti, a meno che non sia specificatamente approvata per iscritto dalle Parti stesse.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della normativa vigente e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima. Essendo il corrispettivo del presente contratto soggetto ad I.V.A., la registrazione sarà richiesta in misura fissa.

Art. 18 - Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applica la legge italiana di riferimento, il Regolamento UE n. 679/2016 e ogni altra norma vigente in materia.

Lecce, 4 agosto 2023

Per Sanitaservice

(timbro e firma)

Per la Società

(timbro e firma)

SANITASERVICE ASL LE srl Unipersonale
L'Amministratore Unico

CONTRATTO DI SERVIZI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano specificatamente gli accordi di cui agli artt. 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,16,17 e 18 del presente contratto.

Per Sanitaservice

Per la Società

(timbro e firma)

(timbro e firma)

SANITASERVICE ASL LE srl Unipersonale
L'Amministratore Unico



Art. 1 - Oggetto del contratto

Sanitaservice confida alla Società, la quale accetta il incarico professionale per attività di Responsabile Interno della Provincia del dal 1/1/2017 al 31/12/2017 - Data scadenza servizio: 31/12/2017 - C.F. 01471070755 - P.IVA 04305060755 - segue dalla modifica introdotta dal legge n. 10 agosto 2016, n. 101 (art. 1) nonché del Regolamento UE N. 10/2016 (d. G.P.C.) e successivamente, in ottemperanza all'art. 39 comma primo Regolamento UE n. 10/2016, deve provvedere per tutto il durata dell'incarico all'assolvimento degli obblighi di adempimenti previsti.